



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2652 di data 6 maggio 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Stazione sciistica n. 11/2/0 "ALBA CIAMPAC"

Autorizzazione all'esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento, della rimessa e officina mezzi battipista in loc. Ciampac, in Comune di Canazei.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 24 aprile 2019, con la quale la Società Funivie Ciampac e Contrin S.p.A., con sede in Canazei, Stréda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento, della rimessa e officina mezzi battipista in loc. Ciampac in Comune di Canazei .

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alessandro Rizzi datati 16 aprile 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'adeguamento dimensionale degli spazi adibiti ad accogliere i mezzi battipista ed l'incremento degli standard di sicurezza sul lavoro al fine di restituire un ambiente di lavoro idoneo e funzionale. In sintesi i lavori proposti prevedono la demolizione di ca. 253 m² di solaio in C.A. che rappresentano l'attuale copertura della rimessa-officina nonché dei muri perimetrali. Nella successiva fase di fabbricazione è previsto lo scavo e la posa in opera della fossa di manutenzione, la costruzione dei muri perimetrali e del solaio di dimensioni adatte al fine di creare un locale con altezza minima pari a 4 m. con accesso dall'esterno da un'unica porta metallica.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la Società Funivie Ciampac e ContrinS.p.A., con sede in Canazei, Stréda de Pareda, 67, all'esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento, della rimessa e officina mezzi battipista in loc. Ciampac in Comune di Canazei , quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

GM/SD/fr